

Sentenza n. 932/2016 pubbl. il 01/12/2016

RG n. 1082/2013

Repert. n. 2083/2016 del 01/12/2016

N. R.G. 1082/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA**

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Ciro Riviezzo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1082/2013** promossa da:

**COMUNE DI SCANNO** , con il patrocinio dell'avv. SCIULLO ROBERTO, elettivamente domiciliato C/O AVV. GIANLUCA DEL CIMMUTO in L'AQUILA Via del Ciliegio n. 4,

ATTORE/I

contro

**REGIONE ABRUZZO** , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, elettivamente domiciliato in VIA BUCCIO DI RANALLO - L'AQUILA presso AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA

CONVENUTO/I

OGGETTO: Altri contratti atipici

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Fatto e diritto.**

Il Comune di Scanno cita in giudizio la Regione Abruzzo per sentirla condannare al pagamento della somma di € 825.974, 50, quale contributo per interventi per impianti sciistici nel comprensorio di Scanno. La Regione contesta la domanda sul rilievo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 3 della LR n. 54/2010, che ha previsto il riutilizzo della detta somma già prevista nel bilancio 2006.

La vicenda va brevemente ricostruita quanto ai passaggi fondamentali.

E' pacifico che la L.R. n. 33 del 2005 aveva previsto un finanziamento di € 1.000.000 per gli impianti sciistici di Scanno e che tale somma era stata prevista nel bilancio regionale dell'epoca. E' anche pacifico che, per una serie di eventi in questa sede non rilevanti, la somma stanziata a favore del Comune di Scanno non è stata erogata, ed erano sorte delle controversie tra Comune e Regione. A tale situazione ha posto riparo la L.R. n. 54 del 2010, la quale, ai primi due commi ha disposto il

pagina 1 di 3



trasferimento delle competenze alla Direzione Generale dei Trasporti, Infrastrutture, ecc., attribuendole i poteri di verifica dello stato degli interventi e quant'altro necessario alla rimodulazione del programma, ed al terzo comma ha previsto la copertura finanziaria mediante lo stanziamento già previsto al capitolo di spesa 1823303 UPB del 6.2.2006.

Tale terzo comma è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 272 del 2011, in quanto la copertura finanziaria era priva della necessaria chiarezza, poiché, in sostanza, la Regione non poteva fare semplicemente riferimento al capitolo di spesa del 2006, ma avrebbe dovuto prevedere nel Bilancio 2010, in un capitolo apposito, con acconcia variazione, la copertura finanziaria.

La Giunta Regionale, con la delibera n. 940 del 23 dicembre 2011, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale, verificata l'attuazione dell'intervento e la rimodulazione del programma sulla base di una relazione tecnica, e ritenuto che la somma era disponibile, ha autorizzato la Direzione Trasporti a porre in essere i successivi provvedimenti per la liquidazione delle somme concesse a contributo al Comune di Scanno. Tale delibera è stata sottoposta al successivo parere del Servizio Bilancio della Regione, che è stato negativo (parere del 27 gennaio 2012).

In fatto, è certo, pacifico e non contestato che gli interventi di cui al finanziamento regionale sono stati eseguiti, che sono stati verificati, e che la Regione, con ripetuti atti (in primo luogo con la delibera n. 940 del 2011, ma anche con atti successivi), ha ritenuto erogabile il contributo concesso. Quindi, sussiste certamente la giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere della controversia, trattandosi di diritto soggettivo all'erogazione del contributo e non di una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, che, tra l'altro, non è mai stato revocato. Non vi è quindi alcun dubbio che il Comune di Scanno ha diritto alla somma predetta, trattandosi di semplice erogazione di un contributo concesso e pacificamente spettante.

E', peraltro, certamente vero che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 3 citato, per violazione dell'art. 81 quarto comma Cost., in sostanza per mancanza di chiarezza e perché la Regione non ha adeguato il proprio Bilancio alla previsione normativa. Si noti che la Corte non ha eccepito sull'esistenza del diritto del Comune all'erogazione del contributo, ma ha solo censurato il dettato legislativo per difetto di chiarezza, di fatto invitando la Regione a porre in essere gli atti conseguenti. In sostanza, la Regione avrebbe dovuto modificare il Bilancio, spostando le somme nei relativi capitoli, e fare preciso riferimento nel testo normativo alla relativa copertura finanziaria, in modo da superare la mancanza di chiarezza che la Consulta ha imputato alla norma censurata. Ma tutto ciò, sembra a questo Giudicante, non può incidere sul diritto del terzo creditore Comune di Scanno ad ottenere l'erogazione del contributo riconosciuto come esistente dallo stesso Ente debitore, trattandosi piuttosto della necessità interna a tale Ente (con le relative conseguenze in punto di responsabilità) di



Sentenza n. 932/2016 pubbl. il 01/12/2016

RG n. 1082/2013

Repert. n. 2083/2016 del 01/12/2016

adeguare i propri atti, normativi ed amministrativi, alla situazione venutasi a creare. Tant'è che la Consulta non ha affatto osservato gli altri due commi della disposizione in esame che avevano previsto le condizioni di erogazione del contributo, che si sono pacificamente verificate.

Pertanto, la Regione va condannata al pagamento in favore del Comune di Scanno della somma di € 825.974, 50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Non vi sono ulteriori danni.

La condanna al pagamento delle spese del giudizio segue la soccombenza.

#### **PQM**

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Comune di Scanno nei confronti di Regione Abruzzo, così provvede:

condanna la Regione al pagamento in favore del Comune di Scanno della somma di € 825.974, 50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre che alle spese di causa, liquidate in € 1.474, 00 per spese ed € 10.000, 00 per compensi, oltre accessori di legge.

L'Aquila, 5 novembre 2016.

**IL PRESIDENTE**

dott. **Ciro Riviezzo**

